



REGOLAMENTO DELLA RETE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attività della Rete territoriale di conciliazione della Provincia di Pavia (di seguito Rete) costituita attraverso la sottoscrizione dell'Accordo territoriale in attuazione a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1081 del 12.12.2013 "Disposizioni in ordine alla valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari e delle reti di imprese che offrono servizi di welfare"

Articolo 2 - Composizione della Rete

Capofila della Rete è l'ATS di Pavia.

La Rete è composta dai soggetti che hanno sottoscritto l'Accordo territoriale del 28/03/2014 o le successive Integrazioni, nonché dai soggetti che aderiranno in tempi successivi in quanto la Rete è aperta ed è sempre possibile richiedere l'adesione all'Accordo.

Articolo 3 - Modalità di adesione

Gli Enti che intendono aderire alla Rete presentano istanza all'ATS di Pavia utilizzando il modulo "**Domanda di adesione alla Rete Territoriale di Conciliazione Famiglia – Lavoro per la provincia di Pavia**", allegato A al presente regolamento e alla manifestazione di interesse pubblicata sul sito aziendale dell'ATS di Pavia – area Conciliazione famiglia-lavoro (sempre aperta).

La richiesta presentata sarà valutata dal Comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio che comunicherà, attraverso il soggetto capofila della Rete, l'esito dell'esame dell'istanza.

Il soggetto capofila della Rete aggiorna formalmente la composizione della Rete stessa con cadenza periodica, attraverso la sottoscrizione di Integrazioni all'Accordo stesso.

Articolo 4 - Ritiro dell'adesione

I soggetti che non intendono proseguire l'attività all'interno della Rete, comunicano la loro Intenzione di ritirare la propria adesione in forma scritta all'ATS di Pavia indicandone le motivazioni.

Il soggetto capofila della Rete dà comunicazione delle eventuali rinunce ai componenti della Rete nella prima riunione utile.

Art. 5 - Compiti dei soggetti aderenti alla Rete

I soggetti aderenti alla Rete si impegnano nello svolgimento delle attività di propria competenza a:

- rispettare le condizioni concordate ed indicate nell'Accordo di partenariato sottoscritto;
- partecipare alle iniziative di formazione e accompagnamento della Rete, nonché all'implementazione operativa delle progettualità previste dal Piano di azione territoriale;
- partecipare agli incontri periodici finalizzati alla pianificazione delle attività e condivisione delle azioni comuni, offrendo il proprio supporto nell'individuare modalità efficaci di realizzazione delle attività programmate, nonché nella risoluzione delle criticità che dovessero presentarsi;
- promuovere un livello di compartecipazione, quando possibile anche finanziaria, alla realizzazione delle iniziative e interventi di cui all'accordo di partenariato, in armonia con gli strumenti della programmazione regionale, socio- sanitaria, locale ed economica;
- eleggere i componenti del Comitato di Programmazione, Valutazione e Monitoraggio.

Art. 6 - Modalità di funzionamento della Rete

La Rete si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del soggetto capofila.

Le riunioni della Rete sono valide con un numero minimo di cinque soggetti partecipanti.



Le decisioni della Rete sono assunte dai presenti a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del soggetto capofila di Rete.

Per ogni riunione della Rete è redatto un verbale, in forma sintetica, a cura del soggetto capofila, contenente le presenze, gli argomenti trattati e le decisioni assunte.

Art. 7 - Compiti del soggetto capofila di Rete

Il soggetto capofila di Rete svolge i seguenti compiti:

- garantisce la sinergia tra i soggetti della rete in una logica di coordinamento complessivo del territorio di riferimento;
- convoca le riunioni della Rete;
- favorisce l'integrazione degli strumenti programmatici territoriali con il Piano territoriale di conciliazione;
- pubblica l'avviso per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle Alleanze territoriali;
- trasmette i documenti richiesti da Regione Lombardia (es. Documento di indirizzo sulla conciliazione, Piano territoriale di Conciliazione, report di monitoraggio...) nei tempi e nelle modalità stabilite;
- costituisce riferimento per i soggetti capofila delle alleanze locali;
- è referente per il monitoraggio degli indicatori di risultato.
- liquida le risorse destinate al finanziamento delle azioni progettuali presentate dalle Alleanze territoriali, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Regione Lombardia.

Art. 8 - Comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio

La Rete individua al proprio interno il Comitato di Programmazione, Valutazione e Monitoraggio locale (di seguito Comitato); al Comitato partecipano necessariamente:

- l'ATS di Pavia

- l'Ufficio Territoriale Regionale (UTR) territorialmente competente.

Le modalità di selezione, la tipologia e il numero degli altri partecipanti sono stabiliti autonomamente dalla Rete.

Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti attribuiti al Comitato, ciascuno dei soggetti sopra indicati segnala il nominativo di un componente titolare ed un componente supplente che partecipa alle riunioni in caso di assenza del rispettivo titolare.

Il componente titolare, in caso di assenza, ne dà comunicazione tempestiva, tramite e-mail, al supplente e al soggetto capofila di Rete.

Art. 9 - Compiti del Comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio

E' compito del Comitato:

- identificare le priorità del territorio, condividendole con i soggetti della Rete e verificare la coerenza e l'integrazione con la programmazione zonale e le altre politiche statali, regionali o di altro genere;
- predisporre i documenti da presentare a Regione Lombardia (es. Documento di indirizzo sulla conciliazione, Piano territoriale di Conciliazione, report di monitoraggio...) nei tempi e nelle modalità stabilite e condividerli con i soggetti della Rete;
- valutare i progetti che vengono proposti dalle Alleanze locali di conciliazione ai sensi dell'avviso pubblico loro dedicato;
- verificare coerenza ed efficacia delle azioni proposte rispetto alle finalità di sviluppo del territorio in materia di conciliazione famiglia/lavoro;
- monitorare, fino alla conclusione, la realizzazione dei progetti contenuti nel Piano territoriale di conciliazione;
- valutare le richieste di adesione alla Rete e prendere atto delle rinunce pervenute;
- informare la Rete in merito alle attività svolte.

Al fine di assicurare una corretta valutazione delle proposte progettuali, si ritiene opportuno che qualora tra i membri del Comitato siano presenti rappresentanti a vario titolo coinvolti nelle Alleanze locali, gli stessi si astengano dalla valutazione dei progetti per i quali potrebbero sussistere conflitti di interesse. Durante la fase di monitoraggio il Comitato può essere integrato con i rappresentanti della Alleanze locali.

Art. 10 - Alleanze locali di conciliazione

Le Alleanze locali di conciliazione (di seguito Alleanze) rappresentano partenariati pubblico-privato costituiti al fine di presentare e sviluppare i progetti in tema di conciliazione famiglia-lavoro sulla base di quanto previsto dall'avviso pubblico emanato dalla Rete.

Le Alleanze sono costituite attraverso appositi contratti di partnership che esplicitano i ruoli, le modalità di partecipazione e gli apporti (in termini tecnici, economici e di contenuto).

Possono prendere parte alle Alleanze locali unicamente i soggetti che aderiscono alla Rete territoriale di conciliazione.

L'adesione alle Alleanze può essere aperta o chiusa; in caso di adesione aperta devono essere previste modalità di adesione formale alla stessa anche in seguito alla sottoscrizione della partnership.

Ogni Alleanza nomina al suo interno un soggetto capofila, che può essere esclusivamente pubblico.

All'interno della Rete possono formarsi liberamente più Alleanze locali di conciliazione.

Un soggetto può partecipare a più Alleanze locali ma non può essere contemporaneamente soggetto capofila di più Alleanze locali.

Le Alleanze locali presentano, tramite il soggetto capofila, proposte progettuali alla Rete territoriale di conciliazione, coerenti con le azioni previste dall'avviso pubblico dedicato.

Le Alleanze di nuova costituzione dovranno formalizzare l'accordo di partnership entro l'avvio dei progetti approvati e finanziati dalla Rete, utilizzando il modello B) allegato alla D.G.R. n. 5969/2016 e inviandone copia all'ATS di Pavia.

Le Alleanze già costituite dovranno prorogare la partnership già stipulata fino a scadenza del progetto.

Art.11 - Ruolo del soggetto capofila delle Alleanze locali

Il ruolo del soggetto capofila di Alleanza locale comporta:

- la presentazione alla Rete delle proposte progettuali secondo le indicazioni contenute nell'avviso pubblicato dall'ATS;
- il coordinamento del progetto approvato;
- la gestione delle risorse economiche attribuite;
- l'assunzione di responsabilità in merito ai risultati attesi e alla modalità di utilizzo delle risorse;
- l'assunzione di responsabilità in relazione alla rendicontazione economico-finanziaria, alla disponibilità e utilizzo del cofinanziamento previsto e al monitoraggio sull'andamento del progetto.